

## 1. I vescovi conti.

*L'imperatore Ottone investe Uberto, vescovo di Parma, dei poteri comitali sulla città e sul distretto.*

In nome della santa ed individua Trinità, Ottone, imperatore Augu-  
crediamo di essere stati elevati per provvedere alla utilità di tutti e special-  
mente a quella delle Chiese di Dio, poichè se le esalteremo guadagneremo  
indubbiamente moltissimo per la stabilità del nostro impero e per la ri-  
compensa della eterna remunerazione. Perciò sia a conoscenza la solerzia  
di tutti i fedeli della Santa Chiesa e nostri tanto presenti come futuri che  
Uberto, vescovo della chiesa di Parma, presentandosi alla nostra clemenza  
ha chiesto che noi, giovando alla sua chiesa, al modo dei nostri predeces-  
sori, lo arricchissimo di quelle cose che spettavano al regio potere e alla  
pubblica funzione, e specialmente di quelle per le quali la sua chiesa ve-  
niva lacerata dalla parte del contado, cioè che noi trasferissimo le cose e  
le famiglie tanto di tutto il clero di quello stesso vescovato in qualunque  
luogo si trovino, quanto di tutti gli uomini che abitano per diritto pub-  
blico dentro la medesima città, sotto la giurisdizione e dominio e distretto  
della stessa chiesa, così che avesse la potestà di deliberare e di decidere  
tanto sulle cose e famiglie del clero sopradetto, quanto anche sugli uomini  
che abitano dentro la stessa città e le cose e le famiglie loro, come se fosse  
presente il conte del nostro palazzo. Noi considerando e valutando la utilità  
per la dignità dell'impero sopradetto e per tutti i mali che spesso accadono  
fra i conti dello stesso contado ed i vescovi della medesima chiesa, perchè  
sia eliminata interamente ogni passata lite e scisma e perchè lo stesso ve-  
scovo col clero a lui affidato viva pacificamente e attenda alle preghiere  
senza alcuna molestia, tanto per la salvezza nostra come per la stabilità del  
regno e di tutti coloro che vivono nel nostro regno, concediamo e permettia-  
mo e dal nostro diritto e dominio trasferiamo nel di lui diritto e dominio  
completamente e gli affidiamo le mura della stessa città ed il distretto ed  
il telonio<sup>1</sup> ed ogni pubblica funzione tanto dentro la città quanto fuori da  
ogni parte della città per lo spazio di tre miglia... e le strade regie e il corso  
delle acque e tutto il territorio coltivato ed incolto ivi giacente e tutto ciò  
che appartiene allo stato. Per di più concediamo anche che tutti gli uomini<sup>2</sup>  
che abitano dentro la medesima città o entro i confini sopraindicati, ogni vol-  
ta che abbiano una eredità od un acquisto o una famiglia, tanto entro il con-  
tado di Parma come entro i contadi vicini, non debbano corrispondere al-  
cuna prestazione da lì ad alcuna persona del nostro regno, né osservare il

1. *il telonio*: l'insieme dei dazi in danaro o in natura che colpivano l'entrata e la circolazione delle merci destinate al consumo. Ottone quindi concede al vescovo di Parma anche la riscossione di queste imposte indirette.

2. *concediamo anche che tutti gli uomini...*: l'imperatore concede a Uberto la facoltà di imporre norme giuridiche vincolanti per tutti coloro che abitano il territorio di Parma.

placito di chiunque se non del vescovo della chiesa di Parma che sarà in carica in quel tempo, ma abbia il vescovo della stessa chiesa licenza, come il conte del nostro palazzo, di definire e deliberare e decidere tutte le cose e le famiglie tanto di tutti i membri del clero dello stesso vescovato quanto anche di tutti gli uomini che abitano entro la città predetta e di tutti coloro che risiedono sul territorio della chiesa predetta, con contratto di affitto, di livello<sup>3</sup> ovvero di precària,<sup>4</sup> ovvero castellani e così trasferiamo dal nostro diritto e dominio nel suo diritto e dominio.

(M. G. H., *Diplomata regum et imperatorum*, I, p. 333 sg., trad. it. di G. Spini)

## 2. Dei pastorali e degli anelli conferiti dai poteri secolari.

*Umberto di Silvacandida denuncia l'intromissione del potere secolare nelle nomine dei vescovi e sostiene che le elezioni operate dall'autorità secolare sono invalide anche se abbiano successivamente ricevuto il consenso del clero e del popolo e l'approvazione del metropolitano.*

Mentre i sommi pontefici, venerabili a tutto il mondo, hanno decretato per ispirazione dello Spirito Santo che l'elezione dei vescovi da parte del clero debba essere confermata dall'approvazione del metropolitano<sup>1</sup> e che il voto del popolo e degli ecclesiastici debba essere sanzionato dal consenso del principe, ogni cosa si compie nell'ordine inverso a quello stabilito, in disprezzo dei sacri canoni e in conculcazione di tutta la religione cristiana, e i primi diventano gli ultimi e gli ultimi i primi. Nell'elezione e nella conferma, infatti, viene prima l'autorità secolare, e il consenso del clero e del popolo e l'approvazione del metropolitano, vogliono o non vogliono, vengono dopo. Perciò coloro che sono stati promossi in questo modo non devono... essere ritenuti vescovi perché la loro elezione è contraria al senso comune dal momento che ciò che dovrebbe esser loro conferito per ultimo viene conferito per primo e da persone che non hanno alcun potere al riguardo. Quale facoltà, infatti hanno i laici di amministrare i sacramenti della Chiesa e di conferire l'autorità pontificale

3. *livello*: contratto col quale si concedevano in usufrutto dei fondi, generalmente per un periodo di 29 anni, dietro corresponsione di canone annuo. Il livellario trasmetteva il proprio diritto agli eredi legittimi ma, normalmente, non poteva né trasferirlo né alienarlo.

4. *precària*: è, anche questo, un tipo di contratto agrario; consistente in una concessione di terreni in godimento; fatta in accoglimento di una domanda in forma

di preghiera, per una durata determinata e per un corrispettivo. Ha il suo precedente nell'istituto romano del *precario*, che era la concessione liberamente revocabile di una cosa a titolo gratuito.

1. *metropolitano*: lo stesso che arcivescovo; il capo, cioè, di una provincia ecclesiastica costituita da più diocesi suffraganee i cui titolari sono i vescovi.